



ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Il Municipio di Chironico, richiamati gli articoli 192 LOC, 44 RALOC, nonché l'art. 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Lespubb), l'art. 123 del Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (Rlespubb);

ORDINA

Titolo I - Scopo

Articolo 1 La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

Titolo II - Orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici

Articolo 2 Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sono quelli stabiliti dall'art. 37 della Lespubb.

Articolo 3 1) Il gerente notifica entro il 1. gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanale
- i periodi di chiusura per vacanze o altri motivi;

2) Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 Rlespubb, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

Articolo 4 Il Municipio può coordinare le chiusure degli esercizi pubblici nei limiti dell'art. 42 Lespubb.

Articolo 5 Sono considerate deroghe d'orario il prolungo dell'orario di chiusura oltre i limiti concessi dagli art. 37 Lespubb e 100 cpv. 2 RLespubb.

Articolo 6 Il Municipio è competente per il rilascio delle deroghe all'orario di chiusura per tutti gli esercizi pubblici.

Articolo 7 La domanda di deroga deve essere inoltrata per scritto al Municipio almeno 48 ore

prima dell'evento straordinario.

Nei casi previsti dall'art. 38 cpv. 2 Lespubb, la deroga può essere chiesta oralmente.

Articolo 8 Per le festività di S. Silvestro, Carnevale e 1. di Agosto, il Municipio concede delle deroghe anche oltre il limite massimo delle ore 04.00.

Titolo III - Permessi speciali di cui agli artt. 30 e 31 della Les Pubb

Articolo 9 1) La domanda per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 30 Lespubb deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima dell'evento straordinario.
2) La domanda dovrà precisare:
a) Il nominativo del richiedente;
b) la persona responsabile ai sensi dell'art. 91 RLespubb;
c) la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 93 Rlespubb.

Articolo 10 La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.

Articolo 11 Per il rilascio di permessi speciali verrà prelevata una tassa da franchi 50.- a franchi 500.-, commisurata all'importanza della manifestazione.

Articolo 12 1) L'organizzazione di serate musicali o feste danzanti negli esercizi pubblici, deve essere notificata al Municipio almeno con 10 giorni di anticipo.
2) Alla notifica deve essere allegata l'autorizzazione del Dipartimento, secondo l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996.

Articolo 13 Sono considerate manifestazioni occasionali quelle organizzate nell'ambito di matrimoni, riunioni di famiglia o di natura chiaramente privata.

Titolo IV - Tasse

Articolo 14 Per le deroghe d'orario di cui all'art. 7 della presente ordinanza è prelevata una tassa da franchi 20.-

Articolo 15 Per gli altri atti di sua competenza, il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

Titolo V - Sanzioni

Articolo 16 Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da fr. 20. a fr. 10'000. (art. 66 Lespubb).

Articolo 17 Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe all'orario, quando per ottenerli l'istante ha utilizzato informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più dati.

Titolo VI - Rimedi di diritto

Articolo 18 1) Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione.
2) La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Articolo 19 Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 15 giorni dalla notificazione.

Titolo VII - Disposizioni finali

Articolo 20 Decorsi i termini di ricorso, la presente ordinanza entra in vigore il 1. novembre 97.

IL MUNICIPIO

Chironico, 10 ottobre 1997

Pubblicazione e termini di ricorso:

- agli albi comunali (5), dal 13 al 27 ottobre 1997.

